



U.O. "Innovazione e Sviluppo Tecnologico"

All. n° 10

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO
 UNITA' ORGANIZZATIVA INNOVAZIONE E SV
 Numero 0012265 Data 16/10/2017
 Classificazione: 2017 - VI/11

0012265-2017

**Alla Sezione regionale di controllo della
 Corte dei Conti Regione Campania**

Via Ammiraglio Acton, 35

80133 Napoli

Pec: campania.controllo@corteconticert.it

OGGETTO: Trasmissione esiti della Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie dell' Università degli Studi del Sannio detenute alla data del 23.9.2016, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs.vo 19.8.2016, n.175 e s.m.i. .

In ossequio alle disposizioni del terzo comma dell'articolo 24 del Decreto Legislativo del 19.8.2016, n.175, così come modificato dal Decreto Legislativo del 16.6.2017, n.100, recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", si trasmette il provvedimento di ricognizione delle partecipazioni detenute dall'Università degli Studi del Sannio alla data del 23.9.2016, approvato con decreto rettorale d'urgenza del 28.9.2017 n.731, ratificato dal Senato Accademico nella adunanza del 5.10.2017 e dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo del Sannio nella adunanza del 6.10.2017, che costituisce aggiornamento del "Piano operativo di Razionalizzazione", ai sensi del comma 612 dell'articolo 1 della Legge 23.12.2014, n.190, già trasmesso a codesta sezione con note rettorali del 25.3.2016, numero protocollo 3145, e del 2.7.2015, numero protocollo 7036.

Si fa, infine, presente che la documentazione sopra elencata sarà resa disponibile al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro.

Si allega:

- il Decreto Rettorale d'urgenza del 28.9.2017 n.731, ratificato dal Senato Accademico nella adunanza del 5.10.2017 e dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo del Sannio nella adunanza del 6.10.2017, avente ad oggetto la approvazione della *Relazione Tecnica* per la "Revisione Straordinaria" delle partecipazioni societarie detenute dall'Università degli Studi del Sannio al 23.9.2016, ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs.vo 19.8.2016 n.175 e s.m.i., così come predisposta dalla "Commissione Istruttoria" nominata dagli organi di governo dell'Università degli Studi del Sannio nelle adunanze del 15.6.2017;
- la "Relazione Tecnica" per la "Revisione Straordinaria" delle partecipazioni societarie detenute dall'Università degli Studi del Sannio al 23.9.2016, ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs.vo 19.8.2016 n.175 e s.m.i., così come predisposta dalla "Commissione Istruttoria" nominata dagli organi di governo dell'Università degli Studi del Sannio nelle adunanze del 15.6.2017;
- le stampe delle "schede dettaglio partecipazione" relative alle n.8 società partecipate da questo Ateneo oggetto della revisione indicata in oggetto, così come redatte ed estratte dal portale Tesoro del MEF.

Per ogni eventuale, ulteriore informazione in merito alla presente nota, sarà possibile rivolgersi alla Unità Organizzativa "Innovazione e Sviluppo Tecnologico", nelle persone di:

dottorssa Pierangela Mottola (numero tel. 0824 305478, e. mottola@unisannio.it);

dott. Ivan Lombardi (numero tel. 0824.305043, e. ivan.lombardi@unisannio.it).

IL RETTORE
 (Professore *Filippo de ROSSI*)

Università degli studi del Sannio di Benevento
 Rettorato - Piazza Guerrazzi, 1 82100 Benevento
 P.Iva: 01114010620 Fax +39 082423648
 P.E.C.: amministrazione@cert.unisannio.it
<http://www.unisannio.it>

Area: Ricerca, Mercato e Territorio - Settore: Trasferimento Tecnologico
 Unità Organizzativa: Innovazione e Sviluppo Tecnologico
 Complesso S. Agostino - Via G. De Nicastro, 13
 Responsabile: dott.ssa Pierangela Mottola (mottola@unisannio.it)
 Istruttoria curata dal dott. Ivan Lombardi



Ratificato dal
Servizio Amministrativo

del 5.10.2017

Ratificato dal
Consiglio di Amministrazione

del 6.10.2017

Unità Organizzativa
"Innovazione e Sviluppo Tecnologico"

Decreto n. 431

IL RETTORE

VISTO lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, approvato ai sensi dell'articolo 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 2012, n. 781 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 luglio 2012, n. 153, Supplemento Ordinario, n. 137, entrato in vigore il giorno 18 luglio 2012, modificato con Decreti Rettorali del 17.6.2016, n.589, e del 28.11.2016, n.1047, ed, in particolare, gli articoli 1, 3, 28, 32 e 34;

VISTO il "Regolamento di ateneo per la amministrazione, la finanza, la contabilità e il controllo di gestione" con l'annesso "Manuale della contabilità e del controllo di gestione", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2014 ed emanato con Decreto Rettorale del 18 dicembre 2014, numero 1200;

VISTO il Decreto Rettorale del 22 aprile 2015, numero 403, con il quale è stato fissato sia per il Rettore che per il Direttore Generale, in € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), il limite massimo per l'assunzione di "impegni di budget", in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del suddetto "Regolamento di ateneo per la amministrazione, la finanza, la contabilità e il controllo di gestione";

VISTO il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, emanato con Decreto Legislativo del 19 agosto 2016, n. 175, così come modificato dal decreto legislativo del 16 giugno 2017, n. 100, che, all'articolo 24, prescrive che *"ART.24- Revisione straordinaria delle partecipazioni. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto (prorogato al 30 settembre 2017), non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, e' comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15... e che "... per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti ... Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo ... L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1..."* ;

VISTO il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, emanato con Decreto Legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 e modificato dal decreto legislativo del 16 giugno 2017, n. 100, che prevede *:"... Art. 1. Oggetto*

1

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO Piazza Guerrazzi, 1 - 82100 Benevento
Area: Ricerca, Mercato e Territorio - Settore: Trasferimento Tecnologico
Unità Organizzativa: Innovazione e Sviluppo Tecnologico
Complesso S. Agostino - Via G. De Nicastro, 13
Responsabile: dott.ssa Pierangela Mottola <mailto:mottola@unisannio.it> phone no.0824.305478

1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

4. Restano ferme:

a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;

b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;

b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

2

h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

l) «società»: gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;

o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;

p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

Art. 3. Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi

4

pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi...

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività,

6

corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma...";

VISTE le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 611 e 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("Legge di Stabilità per l'anno 2015"), che recitano: "... 611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che e' trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33...";

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 611 e 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Professore Gerardo CANFORA, nella sua qualità di Delegato del Rettore per la "Ricerca Scientifica", di concerto con il Dottore Gaetano TELESIO, nella sua qualità di Direttore Generale, e con la collaborazione dell'Ingegnere Giosuè DI FRANCO, nella sua qualità di Responsabile della Unità Organizzativa "Patrimonio", ha predisposto il "Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni Societarie della Università degli Studi del Sannio";

CONSIDERATO che, con Decreto Rettorale del 25 giugno 2015, numero 582, ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 16 novembre 2015:

7

- è stato approvato il "Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni Societarie della Università degli Studi del Sannio", come predisposto dal Professore Gerardo CANFORA, nella sua qualità di Delegato del Rettore per la "Ricerca Scientifica", di concerto con il Dottore Gaetano TELESIO, nella sua qualità di Direttore Generale, e con la collaborazione dell'Ingegnere Giosuè DI FRANCO, nella sua qualità di Responsabile della Unità Organizzativa "Patrimonio";
- è stata nominata la "Commissione Istruttoria", composta dal Professore Gerardo CANFORA, dal Professore Luigi GLIELMO e dal Dottore Roberto JANNELLI, con il compito di "...acquisire i dati, le informazioni ed i documenti per poter formulare un giudizio in ordine alla valutazione strategica delle singole partecipazioni..." e di presentare, entro il 30 ottobre 2015, una "...proposta di razionalizzazione delle partecipazioni societarie da sottoporre all'esame dei competenti Organi di Governo...";

CONSIDERATO che, con nota del 16 novembre 2015, trasmessa a mezzo di posta elettronica e registrata nel protocollo "e-mail" della Direzione Generale in data 17 novembre 2015 con il numero progressivo 1972, il Professore Gerardo CANFORA ha trasmesso una "Relazione tecnica sullo stato delle partecipazioni societarie della Università degli Studi del Sannio", redatta congiuntamente agli altri componenti della predetta "Commissione Istruttoria" e che nella predetta "Relazione" è stata, innanzitutto, definita una specifica "metodologia per l'analisi delle partecipazioni societarie", finalizzata alla valutazione della loro coerenza con gli obiettivi del "Programma di Sviluppo della Università degli Studi del Sannio per il Triennio 2013-2015", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 marzo 2014 e, conseguentemente, sono state fissate quattro "Macro-Categorie" di "criteri", come di seguito specificate:

- a) "Macro-Categoria" denominata "analisi oggettiva della società";
 - b) "Macro-Categoria" denominata "analisi giuridica";
 - c) "Macro-Categoria" denominata "analisi economica";
 - d) "Macro-Categoria" denominata "analisi delle ricadute per l'ateneo";
- la parte finale della "Relazione" contiene le "... proposte di politiche da intraprendere nei confronti delle sedici società partecipate dalla Università degli Studi del Sannio...", formulate dalla "Commissione Istruttoria" in coerenza con la "metodologia" all'uopo definita e con i "criteri" innanzi specificati;
 - in particolare, con la "Relazione tecnica sullo stato delle partecipazioni societarie della Università degli Studi del Sannio", la "Commissione Istruttoria" nominata con Decreto Rettoriale del 25 giugno 2015, numero 582, ha proposto:
 - la "dismissione" della "partecipazione" della Università degli Studi del Sannio nella "Società Consortile per Azioni Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle Aree interne della Campania", che al momento "...è posta in stato di liquidazione...";
 - di "...valutare attentamente l'adesione al progetto di ridefinizione dell'organizzazione societaria..." della "Società Consortile a Responsabilità Limitata Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici", in quanto "...le condizioni poste alla base della sua trasformazione in fondazione sono fortemente penalizzanti per l'ateneo...";
 - di "...mantenere, almeno nel breve periodo, le altre quattordici partecipazioni societarie...";
 - di elaborare, per i prossimi "esercizi", una scheda di "monitoraggio periodico delle partecipazioni societarie";

VISTA la deliberazione del 21 dicembre 2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, si disponeva:

- la approvazione della "Relazione tecnica sullo stato delle partecipazioni societarie della Università degli Studi del Sannio", come predisposta dalla "Commissione Istruttoria" nominata con Decreto Rettoriale del 25 giugno 2015, numero 582;

- la approvazione delle proposte formulate dalla predetta "Commissione Istruttoria" con la "Relazione tecnica sullo stato delle partecipazioni societarie della Università degli Studi del Sannio";
- la:
 - "dismissione" della "partecipazione" della Università degli Studi del Sannio nella "Società Consortile per Azioni Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle Aree interne della Campania", che al momento "...è posta in stato di liquidazione...";
 - il "...mantenimento, almeno nel breve periodo, delle altre quattordici partecipazioni societarie...";
 - la elaborazione, per i prossimi "esercizi", di una scheda di "monitoraggio periodico delle partecipazioni societarie";
- di non autorizzare la "...adesione al progetto di ridefinizione dell'organizzazione societaria..." della "Società Consortile a Responsabilità Limitata Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici", in quanto "...le condizioni poste alla base della sua trasformazione in fondazione sono fortemente penalizzanti per l'ateneo...".

VISTA la nota del 25 marzo 2016, numero di protocollo 3145, con la quale è stata trasmessa alla Sezione Regionale Campana della Corte dei Conti la "Relazione sui risultati conseguiti dal Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni Societarie dell'Università degli Studi del Sannio" e che nella stessa, tra le altre cose, è previsto che:

➤ allo stato attuale, per alcune Società/Enti ("CeRICT" s.c.a r.l., "BIOGEM" s.c.a r.l., "STRESS" s.c.a r.l.) è "... opportuno mantenere la partecipazione ...", mentre, per le altre, è "necessario procedere ad una più approfondita valutazione, al fine di verificare la necessità o, quanto meno, la utilità delle stesse";

VISTA la precedente delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nell'adunanza del 15 giugno 2016, nella quale, tra l'altro, veniva autorizzata la "dismissione" della "partecipazione" della Università degli Studi del Sannio nella Società Consortile a Responsabilità Limitata – "BENECON" – e alla Società Consortile a Responsabilità Limitata – "PRODAL" essendo venuto meno il criterio della sussistenza dell'interesse scientifico a mantenere le predette partecipazioni, per cui le stesse esulano dalle finalità istituzionali dell'Università degli Studi del Sannio, ovvero le predette partecipazioni societarie non risultano indispensabili ai servizi volti alla erogazione dell'attività didattica e dell'attività di ricerca;

VISTE le note rettorali predisposte dall'Unità Organizzativa "Patrimonio" registrate nel Protocollo generale in uscita col numero 4356 del 10/04/2017, indirizzate a tutte le società partecipate dall'Università degli Studi del Sannio, aventi ad oggetto le informazioni e i dati sia amministrativi che contabili e la scheda di "monitoraggio periodico delle partecipazioni societarie" come predisposta dalla "Commissione Istruttoria" nominata con Decreto Rettoriale del 25 giugno 2015, numero 582;

VISTE le deliberazioni con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi del Sannio, nella seduta del 15 giugno 2017, hanno:

- approvato la proposta di nominare la "Commissione Istruttoria" in materia di società a partecipazione pubblica con il compito di presentare, entro il 10 settembre 2017, una proposta di aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie da sottoporre all'esame dei competenti Organi di Governo, previa ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Università degli Studi del Sannio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo del 19.8.2016, n.175 (23.9.2016), individuando quelle che devono essere alienate, alla luce delle disposizioni normative contenute nel Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, emanato con Decreto Legislativo del 19 agosto 2016, n. 175. La "Commissione Istruttoria" è composta dal Professore Luigi GLIELMO, dai Dottori Roberto JANNELLI e Ettore

VARRICCHIO, e coadiuvata, per la parte amministrativa, dalle Unità Organizzative Patrimonio e Innovazione e Sviluppo Tecnologico dell'Università del Sannio. La "Commissione Istruttoria" espletterà i propri compiti in materia di società a partecipazione pubblica per il biennio 2017-2018;

VISTA la nota rettorale assunta al Protocollo col numero 8249 del 30 giugno 2017, predisposta dall'Unità Organizzativa Innovazione e Sviluppo Tecnologico, con la quale si comunica ai proff. Luigi GLIELMO, Roberto JANNELLI, Ettore VARRICCHIO che: "... Alla predetta Commissione istruttoria è affidato il compito di presentare, entro il 10 settembre 2017, una proposta di aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie da sottoporre all'esame dei competenti Organi di Governo, previa ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Università degli Studi del Sannio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo del 19.8.2016, n.175 (23.9.2016), individuando quelle che devono essere alienate, alla luce delle disposizioni normative contenute nel Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, emanato con Decreto Legislativo del 19 agosto 2016, n. 175. Si ricorda che il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, emanato con Decreto Legislativo del 19 agosto 2016, n. 175, all'articolo 24 "Revisione straordinaria delle partecipazioni" prescrive che: "... Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto (23.9.2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1,2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (prorogato al 30 settembre 2017), ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15... e che "... per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti ... Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo ... L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1...";

VISTA la "Relazione tecnica sulle partecipazioni societarie della Università degli Studi del Sannio al 23.9.2016, ai sensi dell'articolo 24 del TU Partecipate, come predisposta e trasmessa in data odierna dalla "Commissione Istruttoria" nominata per la "Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dall'Università degli Studi del Sannio al 23.9.2017, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.", nominata dagli organi di governo di questo Ateneo nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 15 giugno 2017;

ATTESE, pertanto, la necessità e l'urgenza di procedere, entro il termine del **30 settembre 2017**, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Università degli Studi del Sannio, alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 (23.9.2016), così come modificato dal decreto legislativo del 16 giugno 2017, n. 100;



CONSIDERATO che, al momento, non sono previste sedute utili del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione,

DECRETA

ARTICOLO 1. E' approvata la "Relazione tecnica sulle partecipazioni societarie della Università degli Studi del Sannio al 23.9.2016, ai sensi dell'articolo 24 del ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., come predisposta dalla "Commissione Istruttoria" nominata per la" Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dall'Università degli Studi del Sannio al 23.9.2017, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i."

ARTICOLO 2. E' autorizzata la pubblicazione, trasmissione, esecuzione della Relazione Tecnica di cui al precedente articolo 1, redatta ai fini dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 19.8.2016, n.175, così come modificato dal decreto legislativo del 16 giugno 2017, n. 100, e di tutti gli atti ulteriori, connessi e consequenziali, di competenza di questo Ateneo.

ARTICOLO 3. Il Rettore e il Direttore Generale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, sono autorizzati a porre in essere tutti gli atti connessi e consequenziali.

Il presente Decreto sarà sottoposto all'esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, per la prescritta ratifica.

Benevento,

28 SET. 2017

IL RETTORE
(Professore Filippo de ROSSI)





Università
degli Studi
del Sannio

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO
UFFICIO DI SEGRETERIA E PROTOCOLLO
Numero 0011460 Data 28/09/2017
Classificazione: 2017 - VI/11

0011460-2017

28 settembre 2017

Relazione tecnica ai sensi all'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.

Premessa

L'Università degli Studi del Sannio, al fine di ottemperare al dettato del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. e in particolare l'art. 24, ha nominato una "Commissione Istruttoria" formata dai docenti Luigi Glielmo, Roberto Jannelli e Ettore Varricchio, coadiuvati dalla dott.ssa Pierangela Mottola e dal dott. Ivan Lombardi, per la parte amministrativa.

Detta Commissione Istruttoria dovrà presentare una proposta di aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie da sottoporre all'esame dei competenti organi di controllo, previa ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Università degli Studi del Sannio.

Per lo svolgimento dell'attività citata l'Amministrazione ha messo a disposizione della Commissione la principale documentazione necessaria. In particolare sono stati messi a disposizione gli statuti, i bilanci e le schede-dati riassuntive delle principali caratteristiche organizzative e le più significative informazioni economico-finanziarie delle aziende partecipate dall'Ateneo. In taluni casi le schede-dati si sono rivelate essere l'unica fonte di informazione.

I lavori sono stati avviati nel mese di luglio presso gli uffici della Direzione Generale e si sono svolti mediante incontri collegiali.

La Commissione ha svolto il proprio lavoro in ossequio al portato del D.Lgs. 175/2016 s.m.i. e in particolare, ai sensi dell'art. 24 citato.

Metodologia di lavoro.

L'art 24 suddetto prescrive che *"Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, (...) ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute"*

4	CERICT S.C.R.L. -CENTRO REGIONALE INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY	2005	22,82%	€ 154.500,00	€ 171.829,00
5	CRDC NUOVE TECNOLOGIE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2006	5,32%	€ 235.000,00	€ 311.389,00
6	DAC. - DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA S.C.A.R.L.	2012	6,09%	€ 492.500,00	€ 492.501,00
7	DISTRETTO TECNOLOGICO CAMPANIA BIOSCIENCE S.C. A R.L.	2013	1,13%	€ 1.535.273,00	€ 1.385.894,00
8	INCIPIIT SCARL	2006	27,40%	al 2013 € 127.199,00	al 2014 e pari ad € 70.151,00
9	RETE DI INTERCONNESSIONE MULTISERVIZIO INTERUNIVERSITARIA CAMPANA- RIMIC S.C.R.L	2014	7,00%	€ 100.000,00	€ 81.756,00
10	STRESS - SVILUPPO TECNOLOGIE E RICERCA PER L'EDILIZIA SISMICAMENTE SICURA ED ECOSOSTENIBILE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2010	5,66%	€ 440.000,00	€ 620.955,00
11	TOP-IN -TECNOLOGIE OPTOELETTRONICHE PER L'INDUSTRIA	2013	5,70%	€ 79.593,00	€ 79.593,00
12	TEST - TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, SAFETY, TRANSPORT - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "TEST S.C. A R.L."	2006	2,00%	€ 147.000,00	€ 114.017,00
13*	PRODAL - SCARL SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2006	1,47%		
14*	CENTRO REGIONALE DI COMPETENZA BENI CULTURALI, ECOLOGIA, ECONOMIA PER IL RECUPERO PRODUTTIVO, LA RICONVERSIONE ECO-COMPATIBILE E IL DESIGN DI SUPPORTO DEI SISTEMI AMBIENTALI A VALENZA CULTURALE - BENECON S.C. A R.L	2009	1,20%		
* = Il CdA dell'Università degli Studi del Sannio nella seduta del 15 giugno 2016 ha deliberato la "dismissione quota"					

Sulla base dei parametri sopra riportati e a valle dell'analisi condotta dalla Commissione si rileva quanto segue:

- per le aziende Biosciences, DAC, RIMIC, TOP-IN il periodo di osservazione dei risultati economici decorre dal quinto anno dall'acquisizione della partecipazione da parte dell'Ateneo ai sensi del comma 12-ter dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 175/2016.
- per le aziende BENECON e PRODAL il Consiglio di Amministrazione ha già deliberato l'uscita dalla compagine sociale.




TABELLA 2 - ALLEGATO 1

n.	Descrizione	Anno costituzione (data nascita)	Area contribuzione (data nascita)	Capitali (dati 2015)	Febbraio 2015	Febbraio 2014	Marzo 2015	Aprile 2014	Maggio 2015	Giugno 2014	Settembre 2015	Settembre 2014	Novembre 2015	Novembre 2014	Numero dipendenti	Numero contribuenti	Modello di razionalizzazione	Avvicinabili
1	AMRA	2005	1,50%	€ 2.756.158,00	€ 2.217.360,00	€ 2.817.052,00	€ 2.710.057,00	€ 1.776.462,00	€ 3.222.716,00	€ 2.342.258,00	€ 4.174.420,00	€ 3.320.883,00	€ 4.427.141,00	11	10	cessione della partecipazione in tutto il gruppo	uscita dalla compagnia a causa di risultati negativi per cinque anni consecutivi	
2	BIOREM	1997	5,26%	€ 197.000,00	€ 1.109.340,00	€ 3.318.829,00	€ 4.854.339,00	€ 394.120,00	€ 5.472.088,00	€ 3.200,00	€ 6.872,00	€ 190.885,00	€ 8.081,00	63	5	mantenimento azioni rilevanti di razionalizzazione	si mantene perche' strategicamente rilevante e senza significativi elementi di razionalizzazione	
3	BIOTERMET	2007	6,50%	€ 790.000,00	€ 961.305,00	€ 943.885,00	€ 443.369,00	€ 145.820,00	€ 722.107,00	€ 120.884,00	€ 5.803,00	€ 6.170,00	€ 80,00	9,48 ex 4 contr. col. subalterni	7	7	mantenimento azioni rilevanti di razionalizzazione	si mantiene perche' strategicamente rilevante e senza significativi elementi di razionalizzazione
4	CERICT	2005	22,82%	€ 154.500,00	€ 171.629,00	€ 4.914.271,00	€ 1.798.351,00	€ 7.570,00	€ 2.017.376,00	€ 2.048,00	€ 4.197,00	€ 9,00	€ 975,00	139 (di cui 114 con col. subalterni)	7	7	mantenimento azioni rilevanti di razionalizzazione	si mantene perche' strategicamente rilevante e senza significativi elementi di razionalizzazione
5	CRUC NUOVE TECNOLOGIE	2006	5,32%	€ 235.000,00	€ 371.389,00	€ 1.570.826,00	€ 1.696.320,00	€ 1.887,00	€ 1.699.518,00	€ 2.687,00	€ 8.879,00	€ 1.429,00	€ 520,00	63 (contratti col. subalterni)	13	13	riduzione numero di dipendenti	si mantene perche' strategicamente rilevante, con un numero di dipendenti di circa 60, di cui 13 sono subalterni da esonerare gli altri dalla razionalizzazione in un altro
6	INCPIT	2006	27,40%	ai 2013 € 127.199,00 ai 2014 e poi ai 2015 € 70.151,00	€ 371.389,00	N.P.	€ 23.423,00	N.P.	N.P.	€ 1.610.462,00	€ 1.106,00	€ 16.160,00	€ 11.106,00	N.P.	N.P.	N.P.	nessa razionalizzazione della società	la società è stabile e svolge una attività ordinaria in attesa di possibili nuove iniziative del MSE relative al progetto per cui è sorta. Si presenta in crescita da 3/1/2011.
7	STRESS	2010	5,86%	€ 440.000,00	€ 620.655,00	€ 4.100.872,00	€ 1.510.462,00	€ 127.342,00	€ 2.838.248,00	€ 48.965,00	€ 0,00	€ 5.048,00	N.P.	N.P.	6	6	mantenimento azioni rilevanti di razionalizzazione	si mantene perche' strategicamente rilevante e senza significativi elementi di razionalizzazione
8	TEST	2005	2,00%	€ 147.000,00	€ 114.817,00	€ 1.271.964,00	€ 1.147.723,00	€ 31.126,00	€ 968.533,00	€ 1.840,00	€ 45.882,00	€ 52,00	€ 105.373,00	77 (di cui 71 con col. subalterni)	3	3	mantenimento azioni rilevanti di razionalizzazione	si mantene perche' strategicamente rilevante e senza significativi elementi di razionalizzazione



Università
degli Studi
del Sannio

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO
UFFICIO DI SEGRETERIA E PROTOCOLLO
Numero 0011460 Data 28/09/2017
Classificazione: 2017 - VI/11

0011460-2017

28 settembre 2017

Relazione tecnica ai sensi all'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.

Premessa

L'Università degli Studi del Sannio, al fine di ottemperare al dettato del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. e in particolare l'art. 24, ha nominato una "Commissione Istruttoria" formata dai docenti Luigi Glielmo, Roberto Jannelli e Ettore Varricchio, coadiuvati dalla dott.ssa Pierangela Mottola e dal dott. Ivan Lombardi, per la parte amministrativa.

Detta Commissione Istruttoria dovrà presentare una proposta di aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie da sottoporre all'esame dei competenti organi di controllo, previa ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Università degli Studi del Sannio.

Per lo svolgimento dell'attività citata l'Amministrazione ha messo a disposizione della Commissione la principale documentazione necessaria. In particolare sono stati messi a disposizione gli statuti, i bilanci e le schede-dati riassuntive delle principali caratteristiche organizzative e le più significative informazioni economico-finanziarie delle aziende partecipate dall'Ateneo. In taluni casi le schede-dati si sono rivelate essere l'unica fonte di informazione.

I lavori sono stati avviati nel mese di luglio presso gli uffici della Direzione Generale e si sono svolti mediante incontri collegiali.

La Commissione ha svolto il proprio lavoro in ossequio al portato del D.Lgs. 175/2016 s.m.i. e in particolare, ai sensi dell'art. 24 citato.

Metodologia di lavoro.

L'art 24 suddetto prescrive che "Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, (...) ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute

alla ((...)) data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate.”

Al fine di corrispondere alle prescrizioni suddette si è proceduto con la seguente disamina delle società partecipate sulla base della documentazione fornita dall'amministrazione sugli ultimi bilanci approvati; l'arco temporale preso in considerazione è il triennio 2013-2015 per quanto attiene al calcolo del fatturato e al quinquennio 2011-2015 per l'analisi delle performance economico-finanziarie.

Le fasi della ricognizione possono essere così riassunte:

1. verifica della forma giuridica;
2. percentuale di partecipazione detenuta dall'Università degli Studi del Sannio;
3. valore del patrimonio netto al 31/12/2015;
4. individuazione del numero di dipendenti e del numero di amministratori;
5. verifica di possibili duplicazioni o sovrapposizioni di attività;
6. analisi del fatturato conseguito nel triennio di riferimento.
7. analisi dei risultati d'esercizio nel quinquennio di riferimento;

Risultati conseguiti

Dalla nostra analisi emerge che le aziende partecipate dall'Università, nella forma di società di capitale, sono tutte riconducibili alla categoria di cui all'art. 4, comma 8 del D.Lgs. 175/2016 giusta la verifica dello statuto e del correlato codice d'attività. Non si ravvisano situazioni riconducibili all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 s.m.i. alla data del 31/12/2015.

Si rileva, inoltre, che nelle 8 società strutturate nella forma di società di capitale, non vi sono partecipazioni di maggioranza.

Nella tabella che segue si elencano tutte le società di capitale partecipate dall'Università e l'anno di costituzione/adesione.

TABELLA 1 – Elenco partecipazioni

n.	Denominazione	Anno costituzione della Società	part. %	Capitale Sociale 2015	Patrimonio Netto 2015
1	"AMRA S.C.A R.L." - ANALISI E MONITORAGGIO DEL RISCHIO AMBIENTALE	2005	1,50%	€ 2.756.156,00	€ 2.217.303,00
2	BIOGEM S.C. A R.L.	1997	5,26%	€ 197.000,00	€ 1.195.340,00
3	CENTRO REGIONALE DI COMPETENZA IN BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI BIOTEKNET SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	2007	6,50%	€ 700.000,00	€ 981.306,00

4	CERICT S.C.R.L. -CENTRO REGIONALE INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY	2005	22,82%	€ 154.500,00	€ 171.829,00
5	CRDC NUOVE TECNOLOGIE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2006	5,32%	€ 235.000,00	€ 311.389,00
6	DAC. - DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA S.C.A R.L.	2012	6,09%	€ 492.500,00	€ 492.501,00
7	DISTRETTO TECNOLOGICO CAMPANIA BIOSCIENZE S.C. A R.L.	2013	1,13%	€ 1.535.273,00	€ 1.385.894,00
8	INCIPIT SCARL	2006	27,40%	al 2013 € 127.199,00	al 2014 e pari ad € 70.151,00
9	RETE DI INTERCONNESSIONE MULTISERVIZIO INTERUNIVERSITARIA CAMPANA- RIMIC S.C.R.L	2014	7,00%	€ 100.000,00	€ 81.756,00
10	STRESS - SVILUPPO TECNOLOGIE E RICERCA PER L'EDILIZIA SISMICAMENTE SICURA ED ECOSOSTENIBILE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2010	5,66%	€ 440.000,00	€ 620.955,00
11	TOP-IN -TECNOLOGIE OPTOELETTRONICHE PER L'INDUSTRIA	2013	5,70%	€ 79.593,00	€ 79.593,00
12	TEST - TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, SAFETY, TRANSPORT - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "TEST S.C. A R.L."	2006	2,00%	€ 147.000,00	€ 114.017,00
13*	PRODAL - SCARL SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2006	1,47%		
14*	CENTRO REGIONALE DI COMPETENZA BENI CULTURALI, ECOLOGIA, ECONOMIA PER IL RECUPERO PRODUTTIVO, LA RICONVERSIONE ECO-COMPATIBILE E IL DESIGN DI SUPPORTO DEI SISTEMI AMBIENTALI A VALENZA CULTURALE - BENECON S.C. A R.L	2009	1,20%		
* = Il CdA dell'Università degli Studi del Sannio nella seduta del 15 giugno 2016 ha deliberato la "dismissione quota"					

Sulla base dei parametri sopra riportati e a valle dell'analisi condotta dalla Commissione si rileva quanto segue:

- per le aziende Bioscienze, DAC, RIMIC, TOP-IN il periodo di osservazione dei risultati economici decorre dal quinto anno dall'acquisizione della partecipazione da parte dell'Ateneo ai sensi del comma 12-ter dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 175/2016.
- per le aziende BENECON e PRODAL il Consiglio di Amministrazione ha già deliberato l'uscita dalla compagine sociale.

Tenuto conto di quanto analizzato in precedenza rimangono nel perimetro di osservazione 8 società e in particolare AMRA, BIOGEM, BIOTEKNET, CERICT, CRDC NUOVE TECNOLOGIE, INCIPIT, STRESS, TEST.

Dato il nuovo perimetro di osservazione i risultati conseguiti dall'analisi sono riepilogati nell'allegato 1 – TABELLA 2.

Conclusioni.

La Commissione esaminati i dati forniti dalle aziende partecipate e sulla base della normativa vigente in tema di partecipazioni ed in particolare ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 175/2016 s.m.i. e considerato l'incarico conferito dal Consiglio di Amministrazione propone di aggiornare il piano operativo di razionalizzazione mediante la previsione di cessione della partecipazione in AMRA a causa di risultati negativi per cinque esercizi consecutivi e proporre la messa in liquidazione di INCIPIT considerando che la società è inattiva e si presume la sua chiusura al 31/12/2017. Peraltro essa svolge solo attività ordinaria essendo in attesa di possibili visite ispettive del MiSE relative al progetto per cui è sorta.

Per le rimanenti società si prevede il mantenimento della partecipazione senza significativi interventi di razionalizzazione ma con interventi vocati all'efficienza, alla efficacia e all'economicità dell'attività. Si rammenta che l'Ateneo non ha partecipazioni di maggioranza in nessuna delle società partecipate. Giova, infine sottolineare che tra gli interventi fondamentali nell'organizzazione delle società partecipate è prevista la ricognizione del personale e dell'assetto della governance. Pertanto si rinvia ai risultati della ricognizione ed alle decisioni delle singole aziende al fine di comprendere l'impatto complessivo degli interventi di razionalizzazione.

La Commissione Istruttoria

Prof. Luigi Glielmo



Prof. Roberto Jannelli



Prof. Ettore Varricchio

Stampa dettaglio partecipazione

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale :	01114010620
Denominazione :	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO IN BENEVENTO

Dati anagrafici

Nazionalità	Italia
Codice fiscale società partecipata	05155871212
Denominazione	AMRA - ANALISI E MONITORAGGIO DEL RISCHIO AMBIENTALE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "AMRA S.C.A R.L."
Anno di Costituzione della Società	2005
Forma Giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	NO

Settore attività

RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA

Dati di bilancio

Risultato d'esercizio 2015	-4776485 €
Risultato d'esercizio 2014	-348298 €
Risultato d'esercizio 2013	-472420 €
Risultato d'esercizio 2012	-330683 €
Risultato d'esercizio 2011	-427141 €
Fatturato 2015	2917052 €
Fatturato 2014	3222795 €
Fatturato 2013	2703057 €
Numero dipendenti	9

pu

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dati di bilancio	
Costo del personale	637659 €
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	0 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	22000 €

Tipologia di partecipazione	
Società controllata	NO
Detenzione di partecipazioni da parte della società	

Quota di partecipazione diretta	Percentuale
Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	1.5 %

Dati per la revisione straordinaria ed esito	
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	NO
Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. 175/2016	NO
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	Attività analoghe a quelle di enti di ricerca o caratteristiche di una spin off o start up universitaria (Art. 4, c. 8)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	NO
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	NO
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	NO
Holding pura	NO
Società in house	NO
Esito della Riconoscimento	Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)	Cessione della partecipazione a titolo oneroso

Dati per la revisione straordinaria ed esito	
Termine previsto per la razionalizzazione	30/09/2018



Stampa dettaglio partecipazione

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale :	01114010620
Denominazione :	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO IN BENEVENTO

Dati anagrafici

Nazionalità	Italia
Codice fiscale società partecipata	02071230649
Denominazione	BIOGEM S.C.A.R.L.
Anno di Costituzione della Società	1997
Forma Giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	NO

Settore attività

RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA
Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori

Dati di bilancio

Risultato d'esercizio 2015	364139 €
Risultato d'esercizio 2014	3288 €
Risultato d'esercizio 2013	6873 €
Risultato d'esercizio 2012	-190885 €
Risultato d'esercizio 2011	6061 €
Fatturato 2015	6318629 €
Fatturato 2014	5472698 €
Fatturato 2013	4958339 €
Numero dipendenti	63

Dati di bilancio	
Costo del personale	1628998 €
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	46200 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	10868 €

Tipologia di partecipazione	
Società controllata	NO
Detenzione di partecipazioni da parte della società	

Quota di partecipazione diretta	
Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	5,26 %

Dati per la revisione straordinaria ed esito	
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	NO
Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. 175/2016	NO
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	Attività analoghe a quelle di enti di ricerca o caratteristiche di una spin off o start up universitaria (Art. 4, c. 8)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	NO
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	NO
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	NO
Holding pura	NO
Società in house	NO
Esito della Ricostruzione	Mantenimento senza interventi

Stampa dettaglio partecipazione

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale :	01114010620
Denominazione :	UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL SANNIO IN BENEVENTO

Dati anagrafici

Nazionalità	Italia
Codice fiscale società partecipata	05905381215
Denominazione	CENTRO REGIONALE DI COMPETENZA IN BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI BIOTEKNET SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
Anno di Costituzione della Società	2007
Forma Giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	NO

Settore attività

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie

Dati di bilancio

Risultato d'esercizio 2015	145809 €
Risultato d'esercizio 2014	120984 €
Risultato d'esercizio 2013	5903 €
Risultato d'esercizio 2012	6170 €
Risultato d'esercizio 2011	80 €
Fatturato 2015	943895 €
Fatturato 2014	722107 €
Fatturato 2013	443369 €
Numero dipendenti	9
Costo del personale	382064 €

Dati di bilancio	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	7
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	0 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	14260 €





Tipologia di partecipazione	
Società controllata	NO
Detenzione di partecipazioni da parte della società	

Quota di partecipazione diretta	
Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	6.5 %

Dati per la revisione straordinaria ed esito	
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	NO
Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. 175/2016	NO
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	Attività analoghe a quelle di enti di ricerca o caratteristiche di una spin off o start up universitaria (Art. 4, c. 8)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	NO
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	NO
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	NO
Holding pura	NO
Società in house	NO
Esito della Ricognizione	Mantenimento senza interventi

Stampa dettaglio partecipazione

Informazioni relative all'ente	
Codice fiscale :	0114010620
Denominazione :	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO IN BENEVENTO

Dati anagrafici	
Nazionalità	Italia
Codice fiscale società partecipata	01346480625
Denominazione	CENTRO REGIONALE INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY - IN ACRONIMO CERICT S.C.R.L.
Anno di Costituzione della Società	2005
Forma Giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	NO

Settore attività	
Produzione di software non commesso all'edizione	
Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica	

Dati di bilancio	
Risultato d'esercizio 2015	7570 €
Risultato d'esercizio 2014	2048 €
Risultato d'esercizio 2013	4197 €
Risultato d'esercizio 2012	9 €
Risultato d'esercizio 2011	975 €
Fatturato 2015	4914271 €
Fatturato 2014	2017376 €
Fatturato 2013	1796353 €
Numero dipendenti	139





Dati di bilancio	
Costo del personale	3057149 €
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	7
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	0 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	15870 €

Tipologia di partecipazione	
Società controllata	NO
Detenzione di partecipazioni da parte della società	

Quota di partecipazione diretta	Percentuale
Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	22,82 %

Dati per la revisione straordinaria ed esito	
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	NO
Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. 175/2016	NO
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	Attività analoghe a quelle di enti di ricerca o caratteristiche di una spin off o start up universitaria (Art. 4, c. 8)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	NO
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	NO
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	NO
Holding pura	NO
Società in house	NO
Esito della Riconoscizione	Mantenimento senza interventi

Stampa dettaglio partecipazione

Informazioni relative all'ente	
Codice fiscale :	0114010620
Denominazione :	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO IN BENEVENTO

Dati anagrafici	
Nazionalità	Italia
Codice fiscale società partecipata	05577421216
Denominazione	CRDC NUOVE TECNOLOGIE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Anno di Costituzione della Società	2006
Forma Giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	NO

Settore attività
RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA

Dati di bilancio	
Risultato d'esercizio 2015	1857 €
Risultato d'esercizio 2014	5687 €
Risultato d'esercizio 2013	8979 €
Risultato d'esercizio 2012	1429 €
Risultato d'esercizio 2011	520 €
Fatturato 2015	1670925 €
Fatturato 2014	1699518 €
Fatturato 2013	1599223 €
Numero dipendenti	63
Costo del personale	779426 €

Dati di bilancio	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	13
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	6000 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	17568 €




Tipologia di partecipazione	
Società controllata	NO
Detenzione di partecipazioni da parte della società	

Quota di partecipazione diretta	
Percentuale	
Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	5.32 %

Dati per la revisione straordinaria ed esito	
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	NO
Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. 175/2016	NO
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	Attività analoghe a quelle di enti di ricerca o caratteristiche di una spin off o start up universitaria (Art. 4, c. 8)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	NO
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	NO
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	NO
Holding pura	NO
Società in house	NO
Esito della Ricognizione	Mantenimento senza interventi

Stampa dettaglio partecipazione

Informazioni relative all'ente	
Codice fiscale :	0114010620
Denominazione :	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO IN BENEVENTO

Dati anagrafici	
Nazionalità	Italia
Codice fiscale società partecipata	05585671216
Denominazione	INCIPIT SCARL
Anno di Costituzione della Società	2006
Forma Giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	NO

Settore attività
 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Dati di bilancio	
Risultato d'esercizio 2015	0 €
Risultato d'esercizio 2014	-57048 €
Risultato d'esercizio 2013	-72186 €
Risultato d'esercizio 2012	16160 €
Risultato d'esercizio 2011	11108 €
Fatturato 2015	0 €
Fatturato 2014	0 €
Fatturato 2013	23423 €
Numero dipendenti	0
Costo del personale	0 €



Per

Dati di bilancio	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	0 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	0 €

Tipologia di partecipazione	
Società controllata	NO
Detenzione di partecipazioni da parte della società	

Quota di partecipazione diretta	Percentuale
Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	27.4 %

Dati per la revisione straordinaria ed esito	
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	NO
Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. 175/2016	NO
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	Attività analoghe a quelle di enti di ricerca o caratteristiche di una spin off o start up universitaria (Art. 4, c. 8)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	NO
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	NO
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	NO
Holding pura	NO
Società in house	NO
Esito della Ricostruzione	Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)	Messa in liquidazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione	30/09/2018

PCI

Stampa dettaglio partecipazione





Informazioni relative all'ente	
Codice fiscale :	01114010620
Denominazione :	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO IN BENEVENTO

Dati anagrafici	
Nazionalità	Italia
Codice fiscale società partecipata	06616631211
Denominazione	SVILUPPO TECNOLOGIE E RICERCA PER L'EDILIZIA SISMICAMENTE SICURA ED ECOSOSTENIBILE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Anno di Costituzione della Società	2010
Forma Giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	NO

Settore attività
 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

Dati di bilancio	
Risultato d'esercizio 2015	127342 €
Risultato d'esercizio 2014	48565 €
Risultato d'esercizio 2013	0 €
Risultato d'esercizio 2012	5048 €
Risultato d'esercizio 2011	0 €
Fatturato 2015	4400872 €
Fatturato 2014	2938248 €
Fatturato 2013	1510482 €
Numero dipendenti	42

Dati di bilancio	
Costo del personale	704679 €
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	120000 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	9000 €

Tipologia di partecipazione	
Società controllata	NO
Detenzione di partecipazioni da parte della società	

Quota di partecipazione diretta	Percentuale
Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	5,66 %

Dati per la revisione straordinaria ed esito	
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	NO
Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. 175/2016	NO
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	Attività analoghe a quelle di enti di ricerca o caratteristiche di una spin off o start up universitaria (Art. 4, c. 8)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	NO
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	NO
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	NO
Holding pura	NO
Società in house	NO
Esito della ricognizione	Mantenimento senza interventi

pe

Stampa dettaglio partecipazione

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale :	0114010620
Denominazione :	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO IN BENEVENTO

Dati anagrafici

Nazionalità	Italia
Codice fiscale società partecipata	05326831210
Denominazione	TEST - TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, SAFETY, TRANSPORT - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "TEST S.C. A.R.L."
Anno di Costituzione della Società	2006
Forma Giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	NO

Settore attività

Intermediari del trasporto
PRODUZIONE DI GAS; DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE

Dati di bilancio



Risultato d'esercizio 2015	-81136 €
Risultato d'esercizio 2014	1860 €
Risultato d'esercizio 2013	45892 €
Risultato d'esercizio 2012	52 €
Risultato d'esercizio 2011	-105370 €
Fatturato 2015	1271964 €
Fatturato 2014	966533 €
Fatturato 2013	1147723 €

Dati di bilancio	
Numero dipendenti	77
Costo del personale	471523 €
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	7
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	0 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	20800 €

Tipologia di partecipazione	
Società controllata	NO
Detenzione di partecipazioni da parte della società	

Quota di partecipazione diretta	
Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	Percentuale 2 %

Dati per la revisione straordinaria ed esito	
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	NO
Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. 175/2016	NO
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	Attività analoghe a quelle di enti di ricerca o caratteristiche di una spin off o start up universitaria (Art. 4, c. 8)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	NO
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	NO
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	NO
Holding pura	NO
Società in house	NO
Esito della Riconoscizione	Mantenimento senza interventi

 pu